

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 17 settembre 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista

Circolare n. 32 del 2020

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

La disciplina relativa al c.d. “Bonus Pubblicità” è stata oggetto per il 2020 di significative modifiche. In particolare:

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA

- sono ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive/radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali);
- il bonus è concesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- la relativa comunicazione per l'accesso al credito di imposta può essere presentata nel periodo 01.09 - **30.09.2020** (anziché dal 01.03 al 31.03.2020).

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Accesso al credito d'imposta 2020


Sulla base di quanto previsto dal co. 1-ter dell'art. 57-bis, D.L. n. 50/2017 e successive modifiche, per accedere al beneficio in esame per il 2020 il soggetto interessato deve presentare:

- dall'1.9 al 30.9.2020 la “*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere “prenotativo”;
- dall'1.1 al 31.1.2021 la “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*”, con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288


e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, con istanza telematica, da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Si propone di seguito una sintesi schematizzata della disciplina in oggetto:

Ambito	Descrizione
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese / enti non commerciali; • lavoratori autonomi; a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili (per il 2020)	<p>Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line"; • emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali (analogiche o digitali). <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109 TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti; • le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. <p>Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; • servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo
Condizione agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> • Per il 2020 è prevista la quantificazione dell'agevolazione nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali). <p>Sul punto la Circolare n. 25/E precisa che <i>"il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione"</i>.</p>



Metodo d'utilizzo del credito d'imposta	<ul style="list-style-type: none">• Esclusivamente in compensazione nel mod. F24, (codice tributo "6900"), tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di concessione del credito).
Indicazione nel mod. REDDITI	Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità	L'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità" dell'agevolazione stessa.

Merita evidenziare che il bonus in esame:

- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è soggetto a prelievo fiscale ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo
Distinti saluti.

Balin & Associati